

ALLEGATO "A"

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 TRA I COMUNI DI RICCIONE, MORCIANO DI ROMAGNA, CATTOLICA E MONTEFIORE CONCA PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO ASSOCIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI SISMICA DI CUI ALLA L.R. 19/2008.

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di in Riccione, presso la sede municipale in via Vittorio Emanuele II, n. 2, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

RENATA TOSI, nata a _____ il _____, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI RICCIONE**, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. ___ del _____;

E

MARIANO GENNARI, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CATTOLICA**, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. ___ del _____;

E

GIORGIO CIOTTI, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA**, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. ___ del _____;

E

FILIPPO SICA, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MONTEFIORE CONCA**, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. ___ del _____;

Premesso che:

- che, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che, al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di Sismica previsti dalla normativa vigente;
- che in proposito l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008 prevede quanto segue:
 - ◆ le funzioni in materia sismica, sono attribuite in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
 - ◆ il suddetto comma 2 stabilisce gli standard minimi che devono assumere le strutture che i Comuni devono costituire per esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata;
- che le funzioni in materia sismica svolte dai comuni consistono, tra l'altro, nel rilascio delle autorizzazioni sismiche e nella verifica dei depositi delle relazioni sismiche ai sensi rispettivamente degli articoli 11 e 13 della legge regionale;
- che l'art. 35 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018", in attuazione dell'art. 3, comma 8 della L.R. 19/2008 e dell'art. 21, comma 3, della L.R. n. 13/2015, ha fissato al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per la cessazione dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali e la conseguente gestione autonoma delle funzioni sismiche a cura dei Comuni;
- che l'art. 8.bis della L.R. 19/2008, introdotto dall'art.13 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, ha previsto che a seguito della conclusione dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali competenti in materia sismica, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n.28/2017, i Comuni possono stipulare apposite convenzioni per la costituzione di apposite strutture tecniche cui conferire l'esercizio delle funzioni in materia sismica;
- che con delibera della Giunta regionale n. 56 del 21.01.2019 è stato approvato lo schema di accordo tipo per l'attuazione del supporto temporaneo che la Regione svolgerà nei confronti

dei Comuni che ne abbiano fatto richiesta, al fine di consentire la piena attuazione dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia di sismica;

- che i comuni di Morciano di Romagna, Cattolica e Montefiore Conca, che finora si sono avvalsi delle strutture tecniche regionali, hanno segnalato la difficoltà di adempiere in autonomia agli obblighi di legge in relazione alle specifiche competenze professionali richieste ed al ridotto volume di pratiche presente in ciascun ente;
- che in particolare per i comuni collocati nella zona sismica 2 risulta essenziale adempiere adeguatamente agli obblighi autorizzatori per assicurare il regolare svolgimento delle attività edilizie;
- che è stata conseguentemente formulata la proposta di costituzione di un ufficio associato tra i suddetti Comuni ed il Comune di Riccione (comune capofila) per la gestione unitaria delle attività in materia sismica al fine di semplificare l'attività presso i singoli Comuni e garantire elevati standard di professionalità, tempestività ed economicità;
- che a seguito della positiva valutazione di tale ipotesi, le parti con atti dei rispettivi organi, hanno deliberato lo schema della presente convenzione per la costituzione e l'adesione all'ufficio associato per la sismica ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

Tanto premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Oggetto della presente convenzione è l'assolvimento in modo coordinato, da parte dei comuni aderenti, degli obblighi e delle competenze in materia sismica, come meglio descritte successivamente, attribuite agli stessi dalla legge regionale 19/2008, da svolgere in forma associata, dotata di un'apposita struttura tecnica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia sopra richiamate, di seguito indicata quale "Ufficio Unico Sismica".

Art. 2 Struttura tecnica

1. Presso il Comune di Riccione (Capofila) è istituita una Struttura tecnica a valenza intercomunale (Ufficio Unico Sismica) che si occupa di garantire la costante adeguatezza delle attrezzature e degli strumenti d'intervento e delle relative metodologie applicative per

l'assolvimento delle funzioni previste dalla L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" , nonché il rispetto della tempistica stabilita dalla nuova normativa edilizia (L.R. n. 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" come modificata dalla L.R. 23 giugno 2017, n. 12 con la dotazione organica, in fase di prima applicazione, di seguito rappresentata:

- ◆ n. 1 Figura con laurea in ingegneria civile o equipollente per i necessari controlli tecnici sui progetti, l'aderenza degli stessi alle normative sul rischio sismico e i relativi sopralluoghi;
 - ◆ n. 1 Figura per lo svolgimento dei compiti di supporto tecnico e amministrativo per le indispensabili verifiche preliminari nella fase istruttoria degli elaborati progettuali e nella formalizzazione delle pratiche.
2. L'Ufficio Unico Sismica è inserito nella struttura organizzativa del Comune Capofila
 3. Per il miglior funzionamento dell'Ufficio Unico Sismica, l'Ente Capofila è autorizzato ad assumere personale a tempo determinato, per il miglior funzionamento dell'Ufficio.
 4. I Comuni si impegnano a:
 - ◆ rispettare le norme interne di organizzazione del Servizio predisposte e adottate dall'Ente capofila nel rispetto della presente convenzione;
 - ◆ trasmettere le pratiche sismiche ricevute agli atti all'Ente Capofila entro i termini previsti dalla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii. al fine di espletare la propria attività nei termini previsti da norma;
 - ◆ collaborare con il Servizio per quanto di propria competenza, al fine di consentire allo stesso una puntuale e corretta gestione delle attività;
 - ◆ ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del Servizio.
 5. Per la gestione dei flussi documentali si rinvia ad apposito disciplinare di funzionamento da adottarsi a cura dei responsabili dei Servizi degli enti convenzionati.
 6. L'Ufficio Unico Sismica svolgerà le attività ed assumerà le responsabilità di seguito indicate in via indicativa e non esaustiva:
 - Ricezione delle denunce di deposito interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/71);
 - Accettazione delle richieste autorizzazioni / varianti e certificazioni interventi edilizi in zone

sismiche (L. 64/74 e L. 1086/71);

- Esame delle pratiche sismiche, istruttoria e preparazione delle relative autorizzazioni;
- Attività di sopralluogo in corso d'opera e ad ultimazione lavori;
- Rilascio delle relative autorizzazioni;
- Verifica autorizzazioni e certificazioni per interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/71);
- Rilascio autorizzazioni e certificazioni per interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/71);
- Emissione pareri a seguito di accertamenti edilizi/abusi;
- Altri adempimenti connessi o conseguenti in ragione della materia.

7. Al Servizio è altresì riconosciuta una funzione di sovrintendenza e di indirizzo nell'applicazione delle norme in materia di Sismica. Ad esso compete, ancora, l'istruttoria completa di tutti gli atti da adottare, ivi compresa la redazione e la sottoscrizione dell'atto finale;
8. L'Ufficio Unico Sismica fa capo al responsabile con qualifica dirigenziale del Comune di Riccione, competente ad adottare gli atti conclusivi dei procedimenti di autorizzazione e verifica.
9. Nulla è innovato invece rispetto alle competenze dei Comuni per quanto riguarda le competenze in materia edilizia ed in particolare nelle procedure dallo stesso definite per il ricevimento, il deposito e l'istruttoria delle pratiche edilizie, fatto salvo quanto attinente l'autorizzazione sismica ai sensi dell'Art. 11 della Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i progetti degli interventi soggetti a deposito ex art 13 della Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 19 e sorteggiati per il controllo della osservanza delle norme tecniche per le costruzioni;
10. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui al precedente punto 6, avverrà presso lo SUE dei Comuni che provvederanno, quando previsto, a trasmetterlo all'Ufficio Unico Sismica con modalità e tempi concordati.

Art. 3 Diritti istruttori

1. L'onere per l'utilizzo della struttura tecnica in materia sismica è suddiviso in una parte fissa annuale di cui al successivo art. 4, punti 3 e 4, ed in una variabile costituita dal rimborso delle

spese di istruttoria relative alle pratiche di autorizzazione e di controllo a campione delle pratiche sorteggiate.

2. Le spese istruttorie sono determinate, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 19/2008, dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1934/2018 e sono introitate direttamente all'Ente capofila su apposito capitolo di Bilancio.
3. L'avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato, da parte del Comune competente, nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R. 19/2008.
4. Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente (Ufficio Unico Sismica) verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo, ove necessario, la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.

Art. 4 Rapporti finanziari

1. L'Ente Capofila predispone una proposta di preventivo di spesa annuale dei costi del Servizio, definendo anche l'entità delle risorse umane da impiegare per il corretto espletamento delle attività, da valutarsi in proporzione al numero delle pratiche trattate dal singolo ente nell'ultimo biennio compiuto.
2. L'Ente Capofila, per il finanziamento delle spese del Servizio, utilizza in via prioritaria e nel seguente ordine gli introiti derivanti dall'applicazioni tariffarie agli utenti, risorse proprie, risorse eventualmente conferite da altri Enti, risorse attribuite dai Comuni aderenti, secondo quanto previsto dai successivi commi di questo articolo.
3. I Comuni di Cattolica, Morciano di Romagna e Montefiore Conca riconosceranno al Comune di Riccione una quota percentuale a titolo di partecipazione agli oneri d'Ufficio, determinata in rapporto al criterio della proporzionalità delle pratiche disbrigate per ciascun Comune nell'anno precedente.
4. Tenuto conto del costo del funzionamento dell'ufficio e del numero delle pratiche di ciascun Comune aderente nell'ultimo biennio compiuto, si prevede, in via presuntiva, la seguente suddivisione:
 - ◆ 52,2% Comune di Riccione

- ◆ 31,5% Comune di Cattolica
 - ◆ 11,5% Comune di Morciano di Romagna
 - ◆ 4,8% Comune di Montefiore Conca
5. I Comuni dovranno versare le quote di pertinenza in due rate semestrali, una entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione finale e l'altra entro il 31 luglio di ogni anno di riferimento.
 6. La gestione finanziaria del Servizio avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dall'Ente capofila, da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Ente capofila, anche in termini di autorizzazione alla spesa. L'Ente capofila entro il 31 ottobre di ogni anno provvederà a comunicare ai Comuni aderenti il preventivo di spesa annuale al fine di consentire agli stessi la dovuta iscrizione nei bilanci comunale delle relative somme.
 7. Eventuali avanzi rilevati a consuntivo saranno utilizzati secondo le indicazioni della Conferenza dei Sindaci e comunque per implementare il funzionamento dell'Ufficio Unico Sismica.
 8. Secondo le modalità indicate al successivo art. 5, gli oneri ed i rimborsi sono destinati alla copertura delle spese per le responsabilità dirigenziali in capo al Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia Privata - Attività Produttive – Sue - Suap del Comune di Riccione, per il personale tecnico ed amministrativo dedicato al servizio sismico, per la sua formazione, per l'allestimento e l'uso dei locali, la dotazione dei programmi informatici e relativa assistenza tecnica e per tutto quanto complessivamente attenga all'adeguamento e il funzionamento della struttura tecnica di cui all'art. 2.
 9. Eventuali contributi regionali o di altri enti pubblici o privati inerenti lo svolgimento dei compiti di cui alla presente Convenzione sono ugualmente riscossi dall'Ufficio Sismica Associato e come sopra parimenti destinati.

Art. 5 Procedure

1. Dalla data di stipula della presente convenzione i Comuni aderenti attivano i flussi verso il Comune Capofila delle pratiche sottoposte ad autorizzazione nel rispetto delle norme

relative al rischio sismico. Il Comune Capofila ed i Comuni si attengono alle procedure indicate dalla L.R. 19/2008, a circolari, regolamenti e direttive regionali ed alle procedure operative redatte ed approvate dai Comuni. L'approvazione di dette procedure avviene in accordo con i Comuni aderenti all'Ufficio Unico Sismico, attraverso la convocazione da parte del Comune Capofila di appositi tavoli tecnici.

Art. 6 Conferenza dei sindaci e dei responsabili competenti in materia di edilizia

1. La Conferenza dei Sindaci dei comuni aderenti è l'organo politico che determina le linee di indirizzo dell'ufficio sismica.
2. La conferenza dei Responsabili competenti in materia di edilizia privata è un organismo a carattere tecnico gestionale, composto dai Dirigenti dei Settori Edilizia Privata dei comuni convenzionati con compiti di definizione delle linee generali della programmazione operativa e gestione delle attività in materia di procedimenti sismici e loro integrazione con le procedure edilizie dei singoli enti convenzionati.
3. La conferenza dei responsabili, oltre a quanto definito al comma precedente, ha compiti di controllo e verifica della gestione delle attività realizzate dall'ufficio, assicura il costante monitoraggio delle attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.
4. Le conferenze si riuniscono anche su semplice richiesta di uno dei componenti.
5. La conferenza dei responsabili rende conto alla conferenza dei Sindaci.

Art. 7 Durata e recesso

1. La presente convenzione, sottoposta all'approvazione dei rispettivi organi, ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31.12.2022.
2. La stessa potrà essere rinnovata o anticipatamente risolta, su espressa volontà delle parti, da esprimersi con un preavviso di mesi tre.
3. Il recesso non dà luogo a rimborsi o a ripartizioni di quote patrimoniali comuni al recedente.
3. Le parti, in accordo tra loro, possono altresì apportare modifiche ai patti convenzionali sottoscritti anche in corso di validità del presente atto.

Art. 8 Trattamento dati

I Comuni aderenti individuano fin d'ora il Comune di Riccione come responsabile del trattamento dei dati necessari alla gestione dei procedimenti di competenza dell'Ufficio Unico Sismica come definiti al precedente art. 2. Con successivi atti verranno definite le modalità e le garanzie del trattamento.

Art. 9 Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esercizio della presente convenzione viene rimessa ai sensi di legge alle determinazioni del Giudice del Tribunale di Rimini.

Art. 10 Trattamento fiscale

Il presente atto redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo a termini dell'Art. 16 - tab. B - D.P.R. 26/10/1992 n. 642

Letto, approvato e sottoscritto.

....., li

Comune di Riccione _____

Comune di Morciano di Romagna _____

Comune di Cattolica _____

Comune di Montefiore Conca _____